



COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia

Codice Ente 10381

DELIBERAZIONE N. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 20 DEL D.LGS. NR. 175/2016 e S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE O RAZIONALIZZARE.

L'anno **Duemilaventuno** addì **Diciotto** del mese di **Novembre** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	MASCHERPA BERNARDO	Sindaco	X	
2	CALUFETTI LUIGI DOMENICO	Consigliere	X	
3	CALVETTI DANILO	Consigliere		X
4	CARATTI AGATA SOFIA	Consigliere	X	
5	MASTAGLIA LARA	Consigliere	X	
6	MORA DIEGO	Consigliere	X	
7	SALVETTI SILVIA	Consigliere	X	
8	ZERBINI GIANBORTOLO	Consigliere	X	
			7	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Caforio Dr. Onofrio il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Mascherpa Bernardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **06** dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 18/11/2021

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 20 DEL D.LGS. NR. 175/2016 e S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE O RAZIONALIZZARE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili,

si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 29.07.2017 con deliberazione n. di Consiglio Comunale nr. 16;

- il Comune di Paisco Loveno con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 28 del 24/11/2018 ha approvato il Piano di Revisione Periodica relativo alle partecipazioni detenute al 31.12.2017;

- il Comune di Paisco Loveno con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/11/2019 ha approvato il Piano di Revisione Periodica relativo alle partecipazioni detenute al 31/12/2018;

- il Comune di Paisco Loveno con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28/11/2020 ha approvato il Piano di Revisione Periodica relativo alle partecipazioni detenute al 31/12/2019;

- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

- che in esecuzione del Piano di Revisione straordinaria il Comune ha provveduto alla razionalizzazione della partecipazione indiretta nella società Integra s.r.l., mediante fusione per incorporazione della predetta società nella società Valle Camonica servizi vendite s.r.l. e alla razionalizzazione della partecipazione nella Società Servizi idrici di Valle Camonica mediante recesso;

- pertanto, dopo le revisioni degli anni suddetti, il comune di Paisco Loveno risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Valle Camonica servizi s.r.l.: partecipazione:0,0025% diretta 0,0360% indiretta;

Servizi idrici valle Camonica s.r.l.: partecipazione: 0,257% diretta (perfezionamento recesso in corso) ;

Blu Reti Gas s.r.l.: partecipazione :0,0385% indiretta;

Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.: Partecipazione :0,0385% indiretta;

Camuna Energia s.r.l.: Partecipazione 5% diretta (razionalizzazione in fase di studio);

A2A spa: Partecipazione 0,00346% diretta;

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio Segreteria ha predisposto il Piano di Razionalizzazione costituito da relazione tecnica e schede di ricognizione delle partecipate distinte in:

- schede relative a partecipazioni in società per le quali si conferma il mantenimento della partecipazione;
- schede relative a partecipazioni societarie per le quali si prevede la dismissione per carenza delle condizioni previste dal D.Lgs. nr.175/2016;

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 2° comma e 147 bis 1° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e degli articoli 7 e 8 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 16/03/2013;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate relativo alle partecipazioni detenute al 31/12/2020, costituito da relazione tecnica e schede di ricognizione delle partecipate distinte in schede relative a partecipazioni in società per le quali si conferma il mantenimento della partecipazione e schede relative a partecipazioni societarie per le quali si prevede la dismissione per carenza delle condizioni previste dal D.Lgs. nr.175/2016, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;(Allegato A);
- 2) di prendere atto che, a seguito della ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie, è risultato che non sussistono i presupposti previsti dall'articolo 4 del TUSP approvato con D.Lgs. nr. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento della partecipazione nella società CAMUNA ENERGIA S.R.L. secondo le attuali modalità e che pertanto si provvederà alla razionalizzazione della partecipazione con le misure specificate nell'allegata relazione (fusione con altra società Gruppo A2A);
- 3) di autorizzare il Sindaco in qualità di legale rappresentante pro-tempore a porre in essere tutti gli atti conseguenti al presente deliberato;
- 4) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. N° 267/2000, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;
- 5) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri del Segretario Comunale per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 149 1° e 2° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mascherpa Bernardo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Caforio Dott. Onofrio

Nr. 7
(del registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del funzionario incaricato della pubblicazione, attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente deliberazioni viene in data odierna pubblicata nell'Albo elettronico presente sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.paisco-loveno.bs.it (articolo 32, comma 1 della legge nr. 69/2009) per quindici giorni consecutivi.

Paisco Lovenò, li 17 GEN. 2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
Caforio Dott. Onofrio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000, il giorno _____ trascorso 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

ADDI' _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Caforio Dott. Onofrio